

PROPOSTA DI LEGGE.

Precisazioni normative. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2020, n.34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R.60/1996).

Relazione Illustrativa

La Regione ha recentemente approvato la legge regionale 4 giugno 2020, n.34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R.60/1996).

La legge regionale 34/2020 intende applicare concrete misure dirette a promuovere pratiche di economia circolare.

Come è noto, il tema della cosiddetta "economia circolare" indica, a livello internazionale, un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente. Ormai, sono molteplici le disposizioni comunitarie che dispongono tale principio, come fondamentale nell'attuazione delle politiche economiche.

In attuazione dei principi di economia circolare, la Regione intende adottare una strategia che mira a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti.

A tal fine, la legge regionale prevede tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego (riciclo, riuso e recupero) degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi.

Dall'esito dei tavoli, la legge regionale prevede che scaturisca un documento d'azione, approvato dalla Giunta regionale, contenente le iniziative tecnologiche promosse dalle imprese dei settori o categorie presenti ai tavoli e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Toscana, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente.

Tra le tante varie misure dirette a realizzare la strategia regionale in materia di economia circolare, la l.r.34/2020, all'articolo 3, stabilisce che la **Giunta regionale possa adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.**

La materia dei sottoprodotti rappresenta uno snodo fondamentale per le politiche di recupero dei rifiuti e la prassi ha evidenziato la necessità di intervenire con linee guida operative regionali.

Appare evidente che la Regione intende semplificare il compito degli operatori del Settore e delle Amministrazioni interessate e non complicarlo ulteriormente emanando norme nuove e diverse da quelle statali. Pertanto, la Regione intende emanare linee guida nel pieno rispetto della normativa statale di riferimento ed, in particolare, dell'articolo 183 del d.lgs.152 (che contiene la definizione di "sottoprodotti") e dell'articolo 184 bis del d.lgs.152/2006.

Posto che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sollevato dubbi di

legittimità costituzionale sull'articolo 3 della l.r.34/2020, risulta necessario chiarire che le linee guida che la Giunta regionale può adottare **sono emanate nel rispetto della normativa statale di riferimento ed, in particolare di quella di cui all'articolo 183, all'articolo 184 bis del d.lgs.152/2006, nonché nel rispetto della normativa statale contenuta nei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184-bis, comma 2 del citato decreto legislativo.**

Risulta, inoltre, necessario precisare che **le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono esclusivamente rivolte ad individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale**, relativamente all'applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici previsti dall'articolo 2 della l.r.34/2020 medesima.

La presente proposta di legge, pertanto - **in ottemperanza con gli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale mediante lettera trasmessa al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare** - contiene disposizioni dirette a chiarire e a precisare il preambolo della l.r.34/2020 e a modificare l'articolo 3 della l.r.34/2020.

In particolare, **l'articolo 1** contiene precisazione nei riferimenti normativi e modifica il preambolo della l.r.34/2020, inserendo puntuali richiami alla normativa statale.

Sono espressamente citati gli articoli 183 e 184 bis del d.lgs.152/2006 e i relativi decreti ministeriali attuativi.

E', inoltre, espressamente citato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n.2016, n.264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti).

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r.34/2020, chiarendo che le linee guida regionali sono dirette, nel rispetto della disciplina statale di riferimento, a fissare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.